

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL **26 MARZO 1985**

N. 27 dell' O. d. G.

N. 920 Reg. deliberazioni

OGGETTO: LEGGE REGIONALE " Interventi a sostegno delle strutture di pubblico spettacolo".

L'anno millenovecentoottantacinque il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 10,00., in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. **Avv. Pasquale Ciuffreda**
 vice presidenti i sigg. **Antonio Somma**
 consiglieri segretari i sigg. **Prof. Domenico Bellifemine-Avv. Giuseppe Martellotta**
 e con l'assistenza:
 - del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio **Dott. Renato Guaccero**
 - del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	1		26) FORTUNATO Loris	1	
2) AFFATATO Giuseppe	1		27) LIA Cesare Augusto	1	
3) ANNESE Mario	1		28) MARROCCOLI Tommaso	1	
4) APRILE Brizio Leonardo	1		29) MARTELLOTTA Giuseppe	1	
5) AUGELLI Raffaele	1		30) MONFREDI Angelo	1	
6) BELLIFEMINE Domenico	1		31) MOREA Leonardo	1	
7) BELLOMO Michele	1		32) NOTARNICOLA Vito		1
8) BINETTI Vincenzo	1		33) PAOLUCCI Roberto	1	
9) BORGIA Francesco	1		34) PIACQUADIO Antonio	1	
10) BORTONE Giorgio	1		35) PICCIGALLO Benito	1	
11) CALVARIO Pasquale	1		36) PROCCOZZO Francesco	1	
12) CAPOZZA Emanuele	1		37) RICCIATO Antonio	1	
13) CARAMIA Giuseppina	1		38) RIZZO Marcello	1	
14) CARELLA Domenico		1	39) ROSSI Angelo	1	
15) CASSANO Michele	1		40) SALA Paolo	1	
16) CASTELLANETA Giuseppe	1		41) SILVESTRI Francesco	1	
17) CIUFFREDA Pasquale	1		42) SINISI Rachele	1	
18) COLASANTO Giuseppe	1		43) SOMMA Antonio	1	
19) COLONNA Giuseppe	1		44) TARRICONE Luigi		1
20) CONTE Giuseppe	1		45) TRAVERSA Roberto	1	
21) CONVERTINO Cosimo	1		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	1	
22) DELL'AQUILA Antonio	1		47) TROCCOLI Francesco	1	
23) DI GIOIA Pasquale	1		48) VENTURA Antonio	1	
24) DI GIUSEPPE Cosimo	1		49) VESSIA Onofrio	1	
25) FITTO SALVATORE	1		50) ZINGRILLO Giuseppe	1	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che ventisettesimo argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Interventi a sostegno delle strutture di pubblico spettacolo".

Dà la parola al Presidente della III Commissione consiliare permanente, cons. Colasanto, il quale svolge la relazione.

- OMISSIS -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Interventi a sostegno delle strutture di pubblico spettacolo", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to(Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to(Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to(Dott. Guaccero)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

"Interventi a sostegno delle strutture di pubblico spettacolo".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

La Regione Puglia, in attuazione dell'art. 13 dello Statuto regionale e dell'art. 49 del D.P.R. 24.7.1977, N. 616, al fine di contribuire allo sviluppo delle attività di aggregazione comunitaria e dello spettacolo, favorisce la ristrutturazione, la riqualificazione, l'ammodernamento tecnologico e l'adeguamento funzionale delle sale cinematografiche e dello spettacolo, nonché delle attrezzature e il loro uso diversificato.

(Approvato all'unanimità)

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

La Regione concede contributi a:

- a) enti pubblici che gestiscono esercizi cinematografici e teatrali e siano titolari delle relative licenze di esercizio di cui agli artt. 68 e 80 del R.D. 18.6.1931, n. 773;
- b) proprietari e/o gestori di sale cinematografiche o teatrali che, singoli o associati in cooperative o consorzi di esercenti, siano titolari delle relative licenze di esercizio di cui agli artt. 68 e 80 del R.D. 18.6.1931, n. 773.

(Approvato all'unanimità)

Art. 3
(Contributi)

I contributi regionali sono concessi ai soggetti di cui al precedente art. 2, quale concorso in conto capitale o, mediante la costituzione di un fondo di garanzia, per l'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti per i programmi di investimento.

Il 70% del fondo di copertura previsto dal successivo art. 8 è utilizzato per la concessione di contributi in conto capitale, mentre con il restante 30% si provvede alla costituzione di un fondo di garanzia per l'abbattimento, nel limite massimo del 12%, dei tassi di interesse sui finanziamenti ottenuti dai singoli soggetti di cui al primo comma del presente articolo fino ad un massimo di cinque anni.

Ciascun contributo in conto capitale è concesso in misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, entro il limite massimo di 50 milioni.

La scelta del beneficio spetta al richiedente, ferma restando l'alternatività dell'intervento regionale.

I programmi devono riguardare:

- a) la ristrutturazione delle sale cinematografiche per renderle agibili sia per l'attività cinematografica sia per quella teatrale, musicale e culturale in genere, anzitutto in relazione alla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza dei locali;
- b) la trasformazione delle sale cinematografiche e delle relative strutture per un loro uso diversificato ai fini della promozione culturale.

(Approvato all'unanimità)

Art. 4
(Domanda e documentazione)

Per l'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, i soggetti di cui al precedente art. 2 devono presentare domanda all'Assessorato alla Cultura, Tempo Libero della Regione Puglia entro il 30 settembre.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) titolo di proprietà o contratto locatizio della durata utile di cinque anni;
- b) relazione tecnica sullo stato della struttura, redatta da un tecnico iscritto all'Albo degli ingegneri;
- c) conto economico previsionale e relazione tecnica sulle modalità e sui tempi di attuazione dei lavori;
- d) piano di copertura finanziaria degli investimenti;
- e) documento di approvazione del progetto da parte del Comune;
- f) progetto dei lavori e dichiarazione di rispondenza del progetto stesso alle norme vigenti di sicurezza;
- g) dichiarazione di mantenimento per almeno sei anni della destinazione e dell'uso dell'immobile.

I soggetti di cui alla lettera b) del precedente art. 2 sono, inoltre, tenuti a produrre, quando siano soggetti collettivi:

- a) copia autenticata dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'eventuale regolamento delle associazioni dei gruppi associati dei consorzi di esercenti, o delle cooperative cinematografiche o teatrali;
- b) elenco degli esercizi cinematografici o teatrali associati, con l'indicazione delle eventuali quote sociali sottoscritte da ciascun esercizio. Tale elenco deve essere prodotto con atto notorio o atto sostitutivo di notorietà;
- c) copia del bilancio, per le società, e della dichiarazione dei redditi per le imprese individuali e società assimilate.

Avranno diritto di precedenza le domande presentate dai soggetti previsti nei commi precedenti nei cui locali sia stata sospesa l'attività e che si impegnino a riprenderla almeno per il periodo indicato alla lettera g) del precedente comma.

(Approvato all'unanimità)

Art. 5

La Regione Puglia definisce, con deliberazione del Consiglio regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il piano di assegnazione dei contributi nel limite massimo dello stanziamento previsto dall'esercizio in corso.

L'istanza di contributo non può essere ripetuta per la stessa struttura nell'arco del sessennio dalla concessione dello stesso.

Nel caso in cui non venga utilizzato interamente lo stanziamento annuale nella parte avente finalità per la decurtazione degli interessi, gli importi risultanti inutilizzati verranno assegnati anche in conto capitale, fermo il rispetto dell'ordine cronologico d'arrivo delle istanze.

(Approvato all'unanimità)

Art. 6

(Liquidazione contributi)

Per la liquidazione dei contributi il richiedente deve presentare alla Regione - Assessorato Cultura e Tempo Libero - domanda corredata da:

- a) dichiarazione ribasciata dal Comune nella quale si attestino le date di inizio e del termine dei lavori;
- b) relazione tecnica dalla quale risultino i lavori effettuati e la rispondenza al preventivo presentato;
- c) documenti della spesa dei lavori effettuati;
- d) copia del verbale di sopralluogo compiuto dalla Commissione provinciale di cui all'art. 141 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 competente per territorio.

(Approvato all'unanimità)

Art. 7

(Modalità di erogazione dei contributi)

L'erogazione dei contributi comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare gli interventi secondo i tempi previsti e in coerenza con le indicazioni fornite in allegato alla domanda.

In caso di parziale o mancata effettuazione degli interventi, la Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone la revoca, anche parziale, del contributo in correlazione a quanto effettivamente realizzato.

Uguale provvedimento viene assunto dalla Giunta regionale nel caso di mancato rispetto di quanto dichiarato a norma della lettera g) dell'art. 4 della presente legge.

Alla liquidazione dei contributi provvede, con proprio Decreto, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato.

(Approvato all'unanimità)

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.000.000.000, si fa fronte per l'esercizio 1985 con la seguente variazione di bilancio:

PARTE II SPESA

	Competenza	Cassa
Variazione in diminuzione:		
- Cap. 1304130 "Spese derivanti dall'attuazione degli adempimenti e interventi in materia faunistico-venatoria e ambientale L.R. 27.2.1984, n. 10"	1.000.000.000	1.000.000.000

	Competenza	Cassa
Variazione in aumento:		
- Cap. 1303081 (c.n.i.) "Contributi in c/capitale ad enti pubblici e soggetti privati, singoli o associati, finalizzati alla ristrutturazione e adeguamento delle sale di spettacolo e relative attrezzature"	700.000.000	700.000.000
- Cap. 1303082 (c.n.i.) "Fondo di garanzia finalizzato alla concessione di contributi in c/interesse a favore di enti pubblici o soggetti privati, singoli o associati, finalizzati alla ristrutturazione e adeguamento delle sale di spettacolo e relative attrezzature"	300.000.000	300.000.000

Per gli anni successivi, si provvederà mediante stanziamenti da iscriversi negli appositi capitoli dei rispettivi bilanci.

(Approvato all'unanimità)

Art. 9

(Norma transitoria)

Limitatamente all'esercizio finanziario 1985, le domande e la documentazione di cui al precedente art. 4 dovranno essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale provvederà agli adempimenti previsti al precedente art. 5.

(Approvato all'unanimità)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Ciuffreda)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)